legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 36/2019
del 24 ottobre2019

AREA LEGAL

PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Pubblicato in G.U. il decreto per l'attuazione degli interventi agevolati per le aree di crisi industriale
Pubblicato in G.U. il decreto per il riordino della disciplina delle Start-up innovative
Approvata la nuova direttiva europea sul whistleblowing

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Il lancio dell'OPA legittima l'esercizio di voto del socio che detiene una partecipazione superiore al trenta per cento
Nelle assicurazioni relative alla responsabilità civile il massimale non costituisce un elemento essenziale del contratto
Anche gli interessi di mora sono soggetti alla disciplina antiusura
L'azione revocatoria nei confronti dell'atto istitutivo di un trust colpisce anche i relativi atti dispositivi

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Anche per le ipotesi di decadenza ordinaria dei sindaci deve essere effettuata una verifica sostanziale dell'indipendenza

Pubblicato in G.U. il decreto per l'attuazione degli interventi agevolati per le aree di crisi industriale

Decreto del Ministero dello sviluppo economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2019, n. 244

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 30/08/2019 in tema di riforma delle condizioni e delle modalità per l'attuazione degli interventi di agevolazione per le aree colpite da crisi industriale. Il decreto in questione stabilisce termini, modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni destinate a programmi di investimento volti alla riqualificazione delle aree di crisi. La finalità del decreto è quella di promuovere il rilancio delle aree colpite da crisi industriale valorizzando l'attività imprenditoriale e le potenzialità dei singoli territori. Inoltre, nella scelta degli interventi da compiere il decreto garantisce la priorità per le operazioni relative alle aree caratterizzate da una complessa crisi industriale.

torna su

Pubblicato in G.U. il decreto per il riordino della disciplina delle Start-up innovative

Decreto del Ministero dello sviluppo economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2019, n. 244

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 30/08/2019 in tema di riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di *start-up* innovative in tutto il territorio nazionale. In particolare, il decreto in questione è volto a semplificare e accelerare le procedure di accesso, concessione ed erogazione delle agevolazioni per le *start-up*, e a tal fine è stato previsto un importante aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative proposte, nonché delle modalità di rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti che beneficiano degli interventi di sostegno. Inoltre, il decreto si pone come obiettivo quello di incrementare l'efficacia degli interventi anche attraverso l'individuazione di modalità che siano maggiormente adeguate al contesto di riferimento e idonee a consentire la più ampia partecipazione possibile dei soggetti interessati.

torna su

Approvata la nuova direttiva europea sul whistleblowing

Direttiva UE sulla "Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie" del 7 ottobre 2019

È stata approvata dal Consiglio dell'Unione Europea, in data 07/10/2019, la nuova direttiva sul *whistleblowing*, la quale dovrà trovare attuazione nei singoli Stati membri entro due anni dall'entrata in vigore della medesima direttiva. La direttiva modifica, in primo luogo, l'ambito di applicazione della normativa sul *whistleblowing*, la quale dovrà essere applicata a tutte le imprese private con più di cinquanta dipendenti, a prescindere dall'adozione da parte delle stesse imprese di un modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001, come previsto nell'attuale formulazione della norma in vigore. Nel settore pubblico invece, dove oggi la disciplina si applica senza eccezioni, viene prevista la possibilità di esentare i Comuni con meno di diecimila abitanti e gli enti pubblici con meno di cinquanta dipendenti. In secondo luogo, viene esteso anche l'ambito di rilevanza delle condotte oggetto di segnalazione (non più circoscritte a quelle conosciute in occasione del rapporto di lavoro, per quanto riguarda il lavoro pubblico, o alle condotte rilevanti ai fini del modello 231/2001, per quanto concerne il lavoro privato): diventano rilevanti ai fini della segnalazione anche violazioni poste in essere in materia di appalti, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, tutela dell'ambiente e tutela dei consumatori. La direttiva, inoltre, dispone che gli Stati membri debbano provvedere all'estensione del novero dei soggetti tutelati nella veste di segnalanti, includendo in esso gli azionisti delle società, i consulenti, gli ex dipendenti e coloro che sono venuti a conoscenza degli illeciti in fase di selezione per essere assunti. Infine, vengono previsti alcuni nuovi e importanti strumenti di tutela per il

segnalante come la riassunzione provvisoria, l'accesso gratuito a servizi di informazione sugli strumenti di tutela e l'assistenza legale e finanziaria.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Il lancio dell'OPA legittima l'esercizio di voto del socio che detiene una partecipazione superiore al trenta per cento

Corte di Cassazione – II Sezione Civile – Sentenza del 21 ottobre 2019 n. 26793

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha affermato il principio secondo cui, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento del giudice di legittimità per *error in procedendo,* il giudice del rinvio è legittimato ad esaminare nel merito tutte le questioni ritualmente proposte, con il solo limite di non riproporre la medesima causa di invalidità che ha provocato la cassazione della sentenza precedente. Il caso esaminato riguardava la vicenda di un noto dirigente e azionista di una società calcistica quotata, il quale si era visto comminare importanti sanzioni da parte della Consob in occasione dell'esercizio del voto in assemblea nonostante lo stesso avesse superato la soglia azionaria del 30%, per violazione dell'art. 106 del T.U.F, il quale dispone testualmente che "*Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso*". Nonostante nelle precedenti fasi del giudizio fosse emerso che prima di tale assemblea e successivamente al superamento della soglia del 30%, il dirigente aveva lanciato una offerta pubblica d'acquisto, il giudice del rinvio non aveva tenuto conto di tale importante circostanza, in considerazione della ritenuta natura chiusa del giudizio di rinvio che impediva l'esame di allegazioni nuove. La Corte di Cassazione, invece, ha ritenuto che il giudice del rinvio avrebbe dovuto tener conto di tale aspetto, non rilevando che l'argomentazione difensiva era stata sviluppata solo nel corso del rinvio, dal momento che tale giudizio avendo carattere restitutorio, consente l'allegazione di nuove difese, seppur sulla base di fatti storici già risultanti dagli atti di causa.

torna su

Nelle assicurazioni relative alla responsabilità civile il massimale non costituisce un elemento essenziale del contratto

Corte di Cassazione – VI Sezione Civile – Sentenza del 21 ottobre 2019 n. 26813

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha affermato che in ambito di assicurazione della responsabilità civile, la fissazione di un massimale potrebbe anche mancare, senza che ciò incida sulla validità del contratto. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, mentre nelle assicurazioni di cose è vietata la c.d. soprassicurazione, per cui la mancanza di pattuizione sul valore del massimale snaturerebbe la causa del contratto, nelle assicurazioni di responsabilità, invece, non è nemmeno concepibile la nozione di sopra o sottoassicurazione, e la misura del massimale è lasciata alla libera pattuizione delle parti. Il contratto, infatti, potrebbe essere stipulato per un qualsiasi massimale senza che ciò incida sulla natura o sulla causa del contratto, così come potrebbe essere stipulato per un massimale illimitato.

torna su

Anche gli interessi di mora sono soggetti alla disciplina antiusura

Corte di Cassazione – III Sezione Civile – Sentenza del 17 ottobre 2019 n. 26286

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che in tema di rapporti bancari anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi la soglia prevista dalla legge si configura la cosiddetta usura "oggettiva", che determina la nullità della clausola. La Corte, inoltre, ha chiarito che mentre gli interessi corrispettivi costituiscono la controprestazione del mutuante, gli interessi moratori hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva da inadempimento. Infine, la Suprema Corte ha specificato che nei casi di inserimento nel contratto della c.d. "clausola di salvaguardia", consistente nell'impegno della banca di non applicare tassi usurari, in caso di successiva contestazione spetta alla banca l'onere di dimostrare di non aver applicato interessi ad un tasso usurario.

torna su

L'azione revocatoria nei confronti dell'atto istitutivo di un trust colpisce anche i relativi atti dispositivi

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 15 ottobre 2019 n. 25926

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che qualora venga proposta un'azione revocatoria avverso l'atto costitutivo di un trust, e non, come solitamente avviene, avverso un atto dispositivo nei confronti di un trustee, l'azione revocatoria stessa è idonea a comportare l'inefficacia dell'intero trust. Ad avviso della Suprema Corte, dunque, l'atto di trasferimento del bene conferito al trustee deve essere considerato dipendente dall'atto istitutivo, laddove in quest'ultimo vengono, infatti, individuati i termini e i modi in cui il trustee esercita la propria attività, con la conseguenza che la revoca dell'atto istitutivo determina anche l'inefficacia dei relativi atti dispositivi.

torna su

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Anche per le ipotesi di decadenza ordinaria dei sindaci deve essere effettuata una verifica sostanziale dell'indipendenza

Corte d'appello di Catania – Sentenza del 9 ottobre 2019 n. 2175

La Corte d'appello di Catania, con la sentenza in commento, ha chiarito che l'esigenza di accertare in modo sostanziale la sussistenza delle cause di decadenza dei sindaci di società si manifesta, oltre che nei casi di decadenza "sanzionatoria", anche per le ipotesi di decadenza c.d. ordinaria, ovvero nelle ipotesi in cui un sindaco sia legato alla società (o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo) da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. In questi casi, infatti, la valutazione da effettuare è caratterizzata da un notevole margine di discrezionalità tecnica, e deve concretizzarsi con la sostanziale, e non meramente formale, verifica della continuità del rapporto o della compromissione dell'indipendenza di giudizio e di azione del sindaco. Questa esigenza di accertamento, così come per le ipotesi di decadenza sanzionatoria, non deve comportare l'automatica operatività della decadenza, la quale, invece, deve essere deliberata dal collegio sindacale o dall'assemblea, con la contestuale sostituzione del sindaco decaduto.

torna su

Fonti
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it